Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — **Roma - Venerdì, 31 marzo 1933 - Anno XI** — **Numero 76**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze, ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

AVVISO

INDICE DECADALE DELLE INSERZIONI COMMERCIALI

La Libreria dello Stato, per aderire alle richieste di vari Professionisti, Società ed Enti ed allo scopo di rendere agevole la ricerca delle inserzioni degli avvisi riguardanti le Società Commerciali compresi nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » del Regno, ha iniziata la pubblicazione di un « INDICE DECADALE DELLE INSERZIONI COMMERCIALI ».

L'indice stesso, sarà pubblicato tre volte al mese e conterrà la elencazione, in ordine alfabetico, delle Società per conto delle quali siano stati inseriti avvisi nei fascicoli della « Gazzetta Ufficiale » pubblicati nella decade immediatamente precedente alla data di ciascuna puntata dell'indice.

Il prezzo annuo di abbonamento è stato stabilito in L. 7,50 e quello di ciascun fascicolo in L. 0,25.

L'importo potrà essere versato nel C/C postale 1/2640 scrivendo l'ordinazione nel retro del certificato di allibramento.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 23 febbraio 1933, n. 200.
Istituzione del posto di direttore bibliotecario capo della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, riguardante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 18 giugno 1931, n. 978, concernente i ruoli organici dei personali civili della Regia marina;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, riguardante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, del Ministro per le finanze e del Ministro per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'organico della « carriera amministrativa » (gruppo *A*) della Amministrazione centrale marittima, di cui all'articolo primo del R. decreto 18 giugno 1931, n. 978, è sostituito dal seguente:

AMMINISTRAZIONE CENTRALE.

Carriera amministrativa.

(Gruppo A)

Grado		N. dei posti
4°	Direttori generali	2
5°	Ispettore generale	1
6°	Direttori capi divisione	11
7°	Capi sezione	9
8°	Consiglieri	12
9°	Primi segretari	16
10°	Segretari	17
11°	Vice segretari	
	Totale	68

Art. 2.

È istituito presso l'Amministrazione centrale marittima un ruolo di personale civile con cariche speciali (gruppo *A*), come segue:

Personale con cariche speciali.

(Gruppo A)

Grado		N. dei posti
7°	Direttore bibliotecario capo	1
	Totale	1

Art. 3.

Il posto di direttore bibliotecario capo è conferito per merito comparativo ai funzionari dello stesso grado o di grado immediatamente inferiore appartenenti alla carriera amministrativa (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale della marina, ed aventi almeno tre anni di anzianità nel grado ottavo, dal Ministro per la marina, su parere del Consiglio di amministrazione.

Art. 4.

Le funzioni del direttore bibliotecario capo sono le seguenti:

a) direzione della biblioteca centrale del Ministero e vigilanza, con funzioni ispettive, delle biblioteche sussidiarie delle Direzioni generali e centrali e di quelle dipartimentali;

b) acquisto di nuove pubblicazioni nei limiti degli stanziamenti di bilancio, su proposta di apposita Commissione nominata dal Ministro, della quale egli farà parte;

c) rapporti con le altre biblioteche;

d) eventuali ricerche e studi relativi alle biblioteche od al materiale bibliografico interessante la Regia marina.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 5.

Nella prima attuazione dell'organico di cui all'art. 2, il posto di direttore bibliotecario capo sarà conferito, dal Ministro per la marina, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, ad un funzionario civile o militare appartenente al gruppo *A*, di grado settimo, dell'Amministrazione militare marittima.

Il funzionario prescelto sarà promosso al grado sesto appena egli sarà in possesso dei prescritti requisiti di anzianità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Cairo, addì 23 febbraio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SIRIANNI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 330, foglio 98. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 marzo 1933, n. 201.
Provvedimenti a favore del comune di Campione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedimenti intesi ad assicurare al comune di Campione i mezzi finanziari indispensabili per l'assetto del bilancio e per l'esecuzione di opere pubbliche indilazionabili;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà al Ministro per l'interno di autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, purchè senza aggravio pel bilancio dello Stato, il comune di Campione ad adottare tutti i provvedimenti necessari per poter addivenire all'assestamento del proprio bilancio ed all'esecuzione delle opere pubbliche indilazionabili.
L'autorizzazione del Ministro per l'interno avrà efficacia giuridica anche nei confronti dei terzi.
Nell'atto dell'autorizzazione, il Ministro per l'interno può riservarsi di subordinare alla propria approvazione l'esecuzione dei singoli provvedimenti stabilendone, se del caso, i termini e le modalità.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Baliana (Egitto), addì 2 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 330, foglio 121. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 marzo 1933, n. 202.
Modifiche al sistema di riscossione della tassa radiofonica sulle valvole termoioniche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350;
Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 2295;
Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta l'opportuna e l'urgenza di modificare il sistema di riscossione e pagamento della tassa di radiofonia sulle valvole termoioniche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La tassa sulle valvole termoioniche di cui all'art. 8, lettera c), del R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2207, modificato con l'art. 3 del R. decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, sarà riscossa mediante versamento all'Ufficio del registro all'atto dell'estrazione delle valvole stesse dalle fabbriche.
Per le modalità di applicazione della tassa si osserveranno le norme prescritte dal testo unico 8 luglio 1924 concernente le disposizioni per l'imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione.
Nulla è innovato quanto alla riscossione della tassa sulle valvole termoioniche provenienti dall'estero.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 330, foglio 123. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 marzo 1933, n. 203.
Provvedimenti tributari a favore dell'industria automobilistica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, col quale venne approvata la legge tributaria automobilistica;
Visto il R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2446;
Visto il R. decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1683;
Visto il R. decreto-legge 25 aprile 1932, n. 457;

Visto il R. decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 13;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di agevolare nei riguardi tributari l'incremento dell'industria automobilistica nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le autovetture nuove di fabbricazione nazionale adibite al trasporto di persone, provviste di motore della potenza tassabile non superiore a 12 HP, del prezzo massimo di vendita al pubblico di L. 12.000, che entreranno in circolazione a decorrere dal 1° aprile 1933, sono soggette fino al 31 dicembre 1933 soltanto al pagamento del diritto fisso di L. 10.

Resta fermo il disposto del 1° comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2446, per le autovetture aventi i requisiti anzidetti che entreranno in circolazione nel terzo e nel quarto trimestre del 1933.

Art. 2.

Le autovetture che hanno usufruito delle agevolazioni consentite dal R. decreto-legge 25 aprile 1932, n. 457, potranno circolare nel secondo semestre del 1933 mediante il pagamento della tassa di circolazione in ragione di sei dodicesimi, purchè tale pagamento sia effettuato entro il 30 giugno 1933. Trascorso tale termine la tassa è dovuta in ragione di tredici ventiquattresimi, ai sensi del R. decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 13.

Art. 3.

È prorogato per un triennio il trattamento tributario di favore stabilito con l'art. 6 del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2446, per gli autoveicoli provvisti di motore a più di quattro cilindri, già prorogato con l'art. 1 del R. decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1683.

Art. 4.

La tassa di circolazione ed il relativo contributo di miglioramento stradale per le autovetture da turismo circolanti dal 15 giugno al 15 ottobre di ciascun anno sono ridotti a nove ventiquattresimi.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro per le finanze è incaricato per la presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 330, foglio 124. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 marzo 1933, n. 204.

Esecutorietà degli Accordi internazionali in materia telegrafica, telefonica e radio-telegrafica stipulati a Madrid tra l'Italia ed altri Stati il 9-10 dicembre 1932.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto il R. decreto 1° giugno 1876, n. 3163, che dà esecuzione alla Convenzione telegrafica internazionale, firmata a Pietroburgo il 10-22 luglio 1875;
Visto il R. decreto 13 agosto 1926, 1507, che dà esecuzione al Regolamento di servizio telegrafico internazionale, firmato a Parigi il 29 ottobre 1925;
Visto il R. decreto 2 agosto 1929, n. 1473, che dà esecuzione al Protocollo, portante aggiunte e modificazioni al Regolamento telegrafico internazionale (Parigi 1925) stipulato alla Conferenza telegrafica internazionale di Bruxelles il 22 settembre 1928;
Visto il R. decreto 6 dicembre 1928, n. 2863, che approva la Convenzione radiotelegrafica internazionale di Washington e gli Atti ad essa annessi;
Visto il R. decreto 14 novembre 1929, n. 2470, che estende alle Colonie ed ai Possedimenti italiani la Convenzione radiotelegrafica internazionale di Washington e gli Atti ad essa annessi;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le colonie, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno, nelle Colonie italiane e nelle Isole italiane dell'Egeo, alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni, nonchè al Regolamento telegrafico ed al relativo Protocollo finale, al Regolamento telefonico, al Regolamento generale delle radiocomunicazioni ed al relativo Protocollo finale, al Regolamento addizionale delle radiocomunicazioni, ed al Protocollo addizionale agli Atti della Conferenza radiotelegrafica internazionale di Madrid; atti firmati a Madrid il 9 e il 10 dicembre 1932.

Art. 2.

Le norme della Convenzione e dei Regolamenti e Protocolli citati all'art. 1 sono estese ai servizi interni del Regno, delle Colonie italiane e delle Isole italiane dell'Egeo.

Tuttavia il Ministro per le comunicazioni, d'accordo, ove occorra, col Ministro per le colonie e con quello per le finanze, ha facoltà di emanare norme speciali per il servizio dei telegrammi e dei marconigrammi interni e coloniali, e per le sopratasse dei servizi speciali ammessi per tali corrispondenze.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1934, salvo per quanto riguarda le norme concernenti i telegrammi urgenti e le « lettere-telegrammi », le quali entreranno in vigore il 1° aprile 1933.

In conseguenza di ciò, dal 1° gennaio 1934 sono abrogati tutti i provvedimenti che davano esecuzione nel Regno e nelle Colonie ed estendevano ai servizi interni e coloniali le norme delle Convenzioni telegrafiche internazionali di Parigi (1865),

di Vienna (1868), di Roma (1872) e di Pietroburgo (1875) e dei Regolamenti internazionali relativi e successivi fino al Protocollo di Brusselle (1928), nonchè le norme delle Convenzioni radiotelegrafiche internazionali di Berlino (1906), di Londra (1912) e di Washington (1927) e dei Regolamenti internazionali e Protocolli annessivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 330, foglio 122. — MANCINI.

N.B. — I testi degli Accordi verranno pubblicati in foglio di supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* portante la stessa data e lo stesso numero.

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1933.
Revoca dalla carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano sig. Bianchi Giovanni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 11 dicembre 1926, n. 2795/2822, col quale, fra gli altri, il sig. Bianchi Giovanni fu Santo venne nominato rappresentante del sig. Besozzi Onorato, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;
Visto l'atto, in data 16 febbraio 1933, col quale il predetto Bianchi ha rinunciato al mandato conferitogli dall'agente di cambio di cui sopra;

Decreta:

È revocata la nomina del sig. Bianchi Giovanni da rappresentante del sig. Besozzi Onorato, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 16 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(1584)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1933.
Revoca dalla carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano sig. Senna Giuseppe.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 17 settembre 1932-X, n. 5248, col quale il sig. Senna Giuseppe fu Anselmo venne nominato rappresentante del sig. Riboldi Giuseppe Gaetano, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;
Visto l'atto, in data 13 febbraio 1933, col quale il predetto Senna ha rinunciato al mandato conferitogli dall'agente di cambio di cui sopra;

Decreta:

È revocata la nomina del sig. Senna Giuseppe da rappresentante del sig. Riboldi Giuseppe Gaetano, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 16 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(1585)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1933.
Revoca dalla carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano sig. Anselmo Mario.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 29 ottobre 1930, numero 5481, col quale il sig. Anselmo Mario venne nominato rappresentante del sig. Reichenbach Gustavo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;
Visto l'atto 6 febbraio 1933-XI, col quale il predetto Anselmo Mario ha rinunziato al mandato, a suo tempo conferitogli dal menzionato agente di cambio;

Decreta:

È revocata la nomina del sig. Anselmo Mario da rappresentante del sig. Reichenbach Gustavo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 20 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(1586)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1933.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Lucca a cedere alla consorella di Pescia la filiale di Monsummano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Lucca è autorizzata a cedere alla consorella di Pescia la filiale di Monsummano, in conformità delle deliberazioni 9 dicembre 1932-XI e 10 gennaio 1933-XI prese rispettivamente dai Consigli di amministrazione delle Casse di risparmio di Lucca e di Pescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(1594)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1933.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Reggio Emilia a conservare il recapito di Santa Maria di Novellara già esercitato dalla ex Cassa di risparmio di Novellara.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Reggio Emilia è autorizzata a conservare il recapito di Santa Maria di Novellara, già esercitato dalla assorbita Cassa di risparmio di Novellara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro pear l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(1593)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-12623.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Pecar fu Giuseppe, nato a Trieste il 13 maggio 1908 e residente a Trieste, via dell'Istria n. 38, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pecchiarini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Pecar è ridotto in « Pecchiarini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 3 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8871)

N. 11419-4114.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vincenzo Pegan fu Francesco, nato a Fiume il 22 gennaio 1888 e residente a Trieste, Rozzol in Monte n. 1339, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pagani »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Vincenzo Pegan è ridotto in « Pagani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Anna Cociancich in Pegan fu Giovanni, nata il 16 gennaio 1889, moglie;
2. Lidia di Vincenzo, nata il 28 luglio 1918, figlia;
3. Amanda di Vincenzo, nata il 28 luglio 1918, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 3 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8872)

N. 11419-6139.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Persich fu Marcello, nato a Trieste il 20 gennaio 1909 e residente a Trieste, via A. Manzoni n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Persini »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Bruno Persich è ridotto in « Persini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 3 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8873)

N. 11419-6137.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Isachiela Bonassin fu Angelo ved. Persich, nata a Fiume il 10 aprile 1886 e residente a Trieste, via A. Manzoni n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Persini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Isachiela Bonassin ved. Persich è ridotto in « Persini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Mario fu Marcello, nato il 3 novembre 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 3 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8874)

N. 11419-11534.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Mila Polákovics fu Alfeo, nata a Trieste il 31 luglio 1904 e residente a Trieste, via N. Machiavelli n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Paolacci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Mila Polákovics è ridotto in « Paolacci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 3 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8877)

N. 11419-14316.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Prelaz fu Antonio, nato ad Abesa di Parenzo il 16 giugno 1888 e residente a Trieste, via Benedetto Marcello n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Perlazzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Prelaz è ridotto in « Perlazzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Pasquetta Marampon in Prelaz fu Francesco, nata il 7 febbraio 1890, moglie;
2. Duilio di Giuseppe, nato il 3 gennaio 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 3 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8878)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 299.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 305 — Data: 6 agosto 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Baccon Augusto - Introna Silvio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 118 — Rendita: L. 590 — Consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 48 — Data: 5 febbraio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trento — Intestazione: Sezione di Regia tesoreria provinciale di Trento per conto del comune di Ossana — Titoli del Debito pubblico: obbligazioni Venezie 3,50 % 3 — Capitale: L. 800, con decorrenza 1° gennaio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 123 — Data: 17 novembre 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza

di Benevento — Intestazione: Argenio Laura di Alfonso — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 225 — Consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1931.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1618 — Data: 26 ottobre 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevitorato Debito pubblico — Intestazione: Crel Sofia — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 1473,50 — Consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1932.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 396 — Data: 7 febbraio 1931 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Firenze — Intestazione: Magnanini Celestina fu Luigi in Taddeini — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 560 — Consolidato: 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1929.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 marzo 1933 - Anno XI.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(823)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 72.

Media dei cambi e delle rendite

del 28 marzo 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	19.47
Inghilterra (Sterlina)	66.57
Francia (Franco)	76.50
Svizzera (Franco)	375.85
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.722
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.25
Cecoslovacchia (Corona)	58.17
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.98
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.672
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.42
Olanda (Fiorino)	7.887
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	165.50
Svezia (Corona)	3.55
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	76 —
Id. 3,50 % (1902)	74.575
Id. 3 % lordo	54 —
Consolidato 5 %	84.65
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.10
Id. Id. Id. 1940	102.50
Id. Id. Id. 1941	102.45
Obbligazioni Venezie 3,50 %	86.60

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 73.

Media dei cambi e delle rendite

del 29 marzo 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	19.47
Inghilterra (Sterlina)	66.577
Francia (Franco)	76.50
Svizzera (Franco)	375.85
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.722
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.20
Cecoslovacchia (Corona)	58.17
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.99
Egitto (Lira egiziana)	68.15
Germania (Reichsmark)	4.66
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.42
Olanda (Fiorino)	7.877
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	165.25
Svezia (Corona)	3.54
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	76.20
Id. 3,50 % (1902)	74.875
Id. 3 % lordo	54.05
Consolidato 5 %	84.875
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.125
Id. Id Id. 1940	102.725
Id. Id. Id. 1941	102.675
Obbligazioni Venezie 3,50 %	86.625

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Pubblicazione di ruoli di anzianità.

A norma dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale del Ministero dell'educazione nazionale, e delle Amministrazioni dal medesimo dipendenti, secondo la situazione al 1° gennaio 1933-XI.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati a questo Ministero nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Roma, addì 29 marzo 1933 - Anno XI

(1597)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.